

## Scheda n. 340

# Ribadito il divieto di utilizzazione dei docenti per il sostegno in supplenze a colleghi curricolari assenti (Nota USP Bari 76/01)

*Diritto allo studio - Insegnanti di sostegno*

Si ritiene opportuno pubblicare la [Nota dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari n° 76/01](#) che, pur esaminando il problema dall'angolo visuale della responsabilità per danni, ribadisce con abbondanti citazioni di norme ministeriali e dell'USR della Puglia il divieto ad utilizzare in supplenze l'insegnante per attività di sostegno, ovviamente solo quando l'alunno con disabilità è presente a scuola.

---

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  
UFFICIO VII  
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari  
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125  
e-mail: [usp.ba@istruzione.it](mailto:usp.ba@istruzione.it) - [uspba@postacert.istruzione.it](mailto:uspba@postacert.istruzione.it)

Prot. 76/1 (c.)

Bari, 04.05.2011

AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO  
DELLE PROVINCE DI BARI E BAT  
LORO SEDI

**Oggetto: utilizzazione del docente su posto di sostegno per attività di supplenze temporanee. Precisioni.**

È recentemente pervenuta a quest'Ufficio la richiesta di risarcimento danni avanzata – tramite legale – dai genitori di un alunno diversamente abile frequentante una scuola della provincia, che si sarebbe infortunato durante la lezione dell'insegnante di sostegno, la quale, in quel momento, stava effettuando una supplenza in sostituzione della collega curricolare assente.

Si reputa opportuno riferire questo episodio non tanto per il fatto in sé, bensì in quanto esso costituisce la riprova che non tutti i Dirigenti Scolastici, evidentemente, hanno recepito appieno il contenuto di una circolare a suo tempo emanata dallo scrivente al fine di fornire chiarimenti in merito alla **impossibilità di**

**utilizzare docenti di sostegno per svolgere attività di supplenza temporanea ([nota prot. n.345 del 19.01.2011](#)).**

Fatta tale constatazione, appare doveroso, a questo punto, rammentare che la funzione professionale del docente di sostegno è quella di garantire la fruizione del diritto all'istruzione degli alunni portatori di handicap, favorendone il processo d'integrazione.

Ne discende, dunque, che utilizzare tale insegnante per effettuare supplenze, oltre a costituire inadempimento contrattuale, comporta innegabilmente anche l'illecita preclusione di un diritto costituzionalmente garantito, ai danni dell'alunno disabile affidatogli.

Lo stesso Ministero dell'Istruzione – Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, d'altro canto – attraverso le [Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità \(nota prot. n.4274 del 04.08.2009\)](#) – aveva chiarito che “..... l'insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l'efficacia di detto progetto”.

Il surrichiamato principio dell'infungibilità della prestazione del docente di sostegno, affermato dall'Amministrazione centrale, si collega, peraltro, al diritto all'integrazione scolastica di cui alla Legge n. 104/92 e, più in generale, al diritto all'istruzione sancito dall'art.34 della Carta Costituzionale.

Com'è noto, le vigenti disposizioni concernenti i docenti di sostegno ne valorizzano la delicata funzione, in quanto essi sono istituzionalmente assegnati come supporto alla classe, con il prezioso compito di favorire l'integrazione del diversamente abile.

A titolo puramente esemplificativo, si richiama la [nota della Direzione USR Puglia datata 11 settembre 2008 \(AOODRPU prot. n. 7938\)](#), che chiariva come l'integrazione costituisce un vero e proprio diritto soggettivo per i portatori di handicap, e dunque l'amministrazione non può comprimerlo o peggio disattenderlo, distraendo il docente di sostegno dalle sue funzioni istituzionali ed utilizzandolo per le supplenze nelle proprie o nelle altrui classi.

Va detto, inoltre, che attraverso la [nota prot. n. AOODGPER 9839 dell'8.11.2010](#), il MIUR aveva ribadito “l'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”.

D'altro canto, è evidente che l'utilizzo di un docente di sostegno in supplenze si traduce nel privare l'alunno diversamente abile dell'apporto del “suo” insegnante specializzato – al quale ha pienamente diritto – con tutte le facilmente intuibili negative conseguenze sul piano dell'apprendimento.

E che il diritto del disabile all'istruzione ed all'educazione sia un diritto soggettivo – garantito attraverso misure di integrazione e sostegno idonee a consentirgli la frequenza degli Istituti d'istruzione – è sancito inequivocabilmente da numerose sentenze della Corte Costituzionale, delle quali, si ricorda, in particolare, la n° 80 del 26 febbraio 2010.

Va comunque, sottolineato, con specifico riferimento alla **responsabilità dei docenti in caso di infortuni** ad alunni, che la vigilanza è obbligo incombente in via prioritaria sugli insegnanti. È pur vero che – secondo un indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione – è esclusa la legittimazione passiva dei docenti nei giudizi civili intentati per ottenere il risarcimento dalle famiglie di alunni infortunati, ma è altrettanto vero che un insegnante ritenuto responsabile dei danni subiti da un alunno potrebbe essere poi chiamato a rispondere dinanzi alla Corte dei Conti delle spese sopportate dall'Amministrazione per risarcire l'infortunio.

Quest'ultima, infatti, successivamente all'avvenuto pagamento della somma stabilita dal Giudice in sede di giudizio civile, potrà rivalersi sul dipendente ritenuto responsabile dell'evento dannoso attraverso l'esercizio dell'azione di responsabilità da parte della Magistratura Contabile.

È appena il caso di evidenziare, infine, la particolare responsabilità alla quale andrebbe incontro l'insegnante di sostegno nell'ipotesi di infortunio ad un alunno portatore di handicap qualora – come è peraltro accaduto nel caso di specie – esso si verifichi mentre il docente stesso è impegnato nella sostituzione di un collega assente.

Ciò posto, dovendosi senz'altro escludere – alla luce delle considerazioni che precedono – la possibilità di distrarre il docente di sostegno dal proprio compito istituzionale, si pregano le SS.LL. di voler scrupolosamente attenersi ai principi espressi nella presente nota.

Cordiali saluti.

Il Dirigente  
Giovanni LACOPPOLA

---

Vedi anche le schede normative:

n° 314. [Obbligo di supplenze per brevi periodi, ma ribadito il divieto di utilizzo del docente per il sostegno in supplenze \(Nota 9839/10\)](#)

n° 272. [Vietato utilizzare per supplenze i docenti di sostegno \(Direttive USR Puglia del 11/09/08 e USR Sicilia dell'08/01/09\)](#)

n° 166. [Supplenze per il sostegno assicurate dalla Corte dei Conti anche per periodo inferiore ai 15 giorni \(nota 14991/09\)](#)

---

13-06-2011

**Salvatore Nocera**

Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica  
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale  
E-Mail: [osservscuola.legale@aipd.it](mailto:osservscuola.legale@aipd.it)